

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 22 maggio 2013, n. 0104/Pres.

Regolamento concernente l'assegnazione e l'utilizzo delle autovetture in uso alla Regione, in attuazione dell'articolo 12, comma 33, della legge regionale 25 luglio 2012, n. 14 (Assestamento del bilancio 2012 e del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007).

Capo I

Disposizioni generali

- Art. 1 Oggetto e competenze
- Art. 2 Definizioni
- Art. 3 Violazioni al codice della strada
- Art. 4 Incidenti stradali

Capo II

Autovetture di rappresentanza

- Art. 5 Uso delle autovetture
- Art. 6 Foglio di viaggio
- Art. 7 Ricovero delle autovetture

Capo III

Autovetture di servizio

- Art. 8 Uso delle autovetture
- Art. 9 Foglio di viaggio
- Art. 10 Richiesta di utilizzo
- Art. 11 Ricovero delle autovetture

Capo IV

Disposizioni finali

- Art. 12 Abrogazione
- Art. 13 Entrata in vigore

Capo I

Disposizioni generali

Art. 1

(Oggetto e competenze)

1. In attuazione dell'articolo 12, comma 33, della legge regionale 25 luglio 2012, n. 14 (Assestamento del bilancio 2012 e del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007), il presente regolamento disciplina le modalità e i limiti di utilizzo delle autovetture in uso alla Regione, esclusi i mezzi di trasporto speciali.

2. L'approvvigionamento e la gestione delle autovetture in uso alla Regione spettano al Servizio competente in materia di provveditorato della Direzione centrale competente.

3. Le disposizioni del presente regolamento non si applicano alle autovetture adibite ai servizi operativi di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, della salute e incolumità pubblica, della sicurezza stradale, della difesa e sicurezza militare, nonché ai servizi ispettivi relativi a funzioni di carattere fiscale e contributivo.

Art. 2 (Definizioni)

1. Ai fini del presente regolamento si intendono per:
- a) autovetture: i veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo nove posti, compreso quello del conducente, ai sensi dell'articolo 54, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada);
 - b) assegnatari: i soggetti affidatari dell'autovettura e responsabili della medesima;
 - c) utilizzatori: i soggetti che per professione ovvero occasionalmente guidano l'autovettura; possono essere utilizzatori anche gli assegnatari e tutti i soggetti che prestano, a qualunque titolo, servizio presso la Regione;
 - d) autovetture di rappresentanza: le autovetture assegnate con verbale al Presidente della Regione, al Presidente del Consiglio regionale, agli Assessori regionali, al Capo di Gabinetto della Presidenza della Regione e al Segretario generale del Consiglio regionale;
 - e) autovetture di servizio: le autovetture assegnate al direttore del Servizio competente in materia di provveditorato, ovvero le autovetture che per motivate esigenze di efficienza operativa, sono assegnate con verbale, anche temporaneamente, a soggetti responsabili di specifiche strutture organizzative della Regione.

Art. 3 (Violazioni al codice della strada)

1. Qualora venga notificata all'Amministrazione regionale una violazione al codice della strada, per fatti imputabili all'utilizzatore, il Servizio competente in materia di provveditorato trasmette, entro tre giorni lavorativi dalla data di notifica, gli atti al trasgressore individuato, ai fini del pagamento della sanzione ovvero della proposizione del ricorso.

2. Il trasgressore, entro i successivi quindici giorni, fa pervenire, al Servizio di cui al comma 1, copia della documentazione attestante l'avvenuto pagamento della sanzione, ovvero gli atti relativi alla proposizione del ricorso. Qualora, decorso tale termine, il Servizio

non abbia ricevuto alcuna documentazione, esso provvede al pagamento della sanzione, con successiva azione di rivalsa nei confronti del trasgressore. Anche le sanzioni diverse da quelle pecuniarie rimangono a carico del trasgressore.

Art. 4
(Incidenti stradali)

1. Quando in un incidente stradale è coinvolta un'autovettura in uso alla Regione, l'utilizzatore richiede, ove necessario, l'intervento degli organi di polizia di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 285/1992 per l'effettuazione dei rilievi e provvede ad inviare tempestiva comunicazione scritta al Servizio competente in materia di provveditorato e alla società con la quale è in corso il rapporto assicurativo dell'autovettura. Nel caso di incidenti gravi, la notizia dell'incidente è anticipata telefonicamente al medesimo Servizio.

Capo II
Autovetture di rappresentanza

Art. 5
(Uso delle autovetture)

1. Gli assegnatari utilizzano le autovetture di rappresentanza esclusivamente per finalità correlate alla funzione svolta. Possono utilizzare le autovetture di rappresentanza anche nei tragitti da e per la privata abitazione, a condizione che il percorso effettuato sia riportato sui fogli di viaggio di cui all'articolo 6.

2. Il trasporto di persone o cose è consentito solo se correlato alle attività di rappresentanza.

3. Il Capo di Gabinetto della Presidenza della Regione dispone delle autovetture assegnategli in relazione alle esigenze istituzionali di rappresentanza della Regione.

4. Il Segretario generale del Consiglio Regionale dispone delle autovetture assegnategli in relazione alle esigenze istituzionali di rappresentanza del Consiglio regionale.

5. In caso di necessità, le autovetture di rappresentanza assegnate al Capo di Gabinetto della Presidenza della Regione ed al Segretario generale del Consiglio regionale possono essere utilizzate anche per esigenze di servizio.

Art. 6
(Foglio di viaggio)

1. Ogni autovettura di rappresentanza è dotata di un foglio di viaggio su cui sono indicati i dati identificativi delle autovetture, dell'assegnatario e dell'utilizzatore, se diverso dall'assegnatario.

2. L'utilizzatore provvede quotidianamente all'aggiornamento del foglio di viaggio mediante l'indicazione del percorso effettuato e delle distanze chilometriche percorse.

3. L'assegnatario provvede con cadenza almeno mensile alla verifica dei dati trascritti sul foglio di viaggio e ne attesta la regolarità mediante sottoscrizione.

4. I fogli di viaggio vengono inviati mensilmente al Servizio competente in materia di provveditorato che effettua verifiche a campione sulla congruenza dei dati indicati relativamente ai consumi e all'uso del telepass, individua l'utilizzatore tenuto al pagamento di eventuali sanzioni conseguenti a violazioni al codice della strada e provvede all'archiviazione.

Art. 7

(Ricovero delle autovetture)

1. L'assegnatario indica preventivamente al Servizio competente in materia di provveditorato i luoghi in cui intende ricoverare abitualmente le autovetture a lui assegnate.

Capo III

Autovetture di servizio

Art. 8

(Uso delle autovetture)

1. Le autovetture di servizio sono usate esclusivamente per esigenze di servizio.

2. In casi di motivata necessità o economicità, da indicarsi espressamente nel foglio di viaggio di cui all'articolo 9, le autovetture di servizio possono essere utilizzate anche per il tragitto da e per la privata abitazione dell'utilizzatore.

3. Il trasporto di persone o cose estranee alla Regione può essere effettuato solo se correlato alle attività di servizio.

Art. 9

(Foglio di viaggio)

1. Ogni autovettura di servizio è dotata di un foglio di viaggio su cui sono indicati i dati identificativi dell'autovettura stessa e dell'utilizzatore.

2. L'utilizzatore provvede quotidianamente all'aggiornamento del foglio di viaggio mediante l'indicazione del percorso effettuato, delle distanze chilometriche percorse, nonché dei nominativi dei soggetti trasportati e appone la propria sottoscrizione.

3. Gli assegnatari delle autovetture di servizio dispongono controlli, anche a campione, sul regolare impiego delle medesime anche attraverso la verifica, almeno mensile, dei dati trascritti sul foglio di viaggio; dell'avvenuto controllo viene dato conto attraverso apposita sottoscrizione.

4. I fogli di viaggio vengono inviati mensilmente al Servizio competente in materia di provveditorato che effettua verifiche a campione sulla congruenza dei dati indicati relativamente ai consumi e all'uso del telepass, individua l'utilizzatore tenuto al pagamento di eventuali sanzioni conseguenti a violazioni al codice della strada e provvede all'archiviazione.

Art. 10
(Richiesta di utilizzo)

1. La richiesta di utilizzo dei veicoli di servizio può essere effettuata da tutti coloro che prestano servizio presso la Regione attraverso l'apposita procedura, anche informatica.

2. L'assegnatario, fatto salvo quanto previsto all'articolo 8, accoglie la richiesta solo dopo aver valutato l'impossibilità o, comunque la maggiore gravosità, nell'utilizzo dei mezzi pubblici, in relazione al percorso da compiere, nonché la disponibilità a condividere l'autovettura con altri soggetti che compiono in tutto o in parte il medesimo percorso.

Art. 11
(Ricovero delle autovetture)

1. Le autovetture di servizio sono, di regola, ricoverate presso le autorimesse a disposizione dell'Amministrazione regionale o del Consiglio regionale.

2. Per specifiche e motivate esigenze organizzative, l'utilizzatore può essere autorizzato, dall'assegnatario, a ricoverare un'autovettura in luogo diverso da un'autorimessa autorizzata.

3. Fatto salvo quanto previsto ai commi 1 e 2, l'utilizzatore provvede, con qualunque mezzo, ad informare l'assegnatario qualora, per ragioni non prevedibili, debba ricoverare l'autovettura in luogo diverso dall'autorimessa autorizzata.

4. Gli uffici siti in sedi periferiche in cui non sia presente un'autorimessa della Regione indicano al Servizio competente in materia di provveditorato in quale autorimessa ricoverano solitamente le autovetture loro assegnate.

Capo IV
Disposizioni finali

Art. 12
(Abrogazione)

1. Il decreto del Presidente della Regione 20 febbraio 2007, n. 31 (Regolamento concernente "Norme sulla destinazione e sull'uso dei veicoli della Regione") è abrogato.

Art. 13
(Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

2. Le disposizioni relative ai fogli di viaggio trovano applicazione dal primo giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore del regolamento.